



COMUNE DI ESTE
(PROVINCIA DI PADOVA)

**PIANO COMUNALE
DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 22 Marzo 2006

(Legge Regionale 6.4.2001 n. 10 e DD. GG. RR. 20.7.2001 n. 1902 e 14.3.2003 n. 633)

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, redatto ai sensi della Legge Regionale n.10 del 6 Aprile 2001, ed il relativo Regolamento attuativo hanno durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

Il Piano si compone delle seguenti parti:

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche in sede fissa in concessione con l'indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio e delle eventuali specifiche tipologie merceologiche dei singoli posteggi.
2. Individuazione dei mercati e delle fiere esistenti.
3. Individuazione di nuove aree da destinare a posteggio nei mercati.
4. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante
5. Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere o mercati.
6. Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati e nelle fiere.

Parte I - RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SEDE FISSA IN CONCESSIONE

1. Ai fini di una corretta individuazione delle aree all'interno delle quali viene espletato il commercio sulle aree pubbliche viene adottata come in premessa alla delibera la suddivisione del territorio comunale in quattro zone.
2. Divengono al riguardo parte integrante del presente provvedimento:
 - la planimetria del territorio della Città di Este in scala 1 : 10000 (Allegato A);
 - la planimetria del territorio della Zona 1 / Centro Storico in scala 1 : 5000 (Allegato B);
 - la planimetria del nuovo mercato settimanale del Sabato in scala 1 : 500 (Allegato C);
 - la planimetria del mercato settimanale del Sabato già esistente in scala 1 : 500 (Allegato C – sub.1);
 - la planimetria del nuovo mercato settimanale del Mercoledì in scala 1 : 500 (Allegato D);
 - la planimetria del mercato settimanale del Mercoledì già esistente in scala 1 : 500 (Allegato D – sub.1);
 - la planimetria del territorio della Zona 4 / Insediamenti Produttivi in scala 1 : 5000 (Allegato E);
 - la planimetria del territorio interessato dalla Fiera di San Valentino in scala 1 : 500 (Allegato F);
 - la planimetria del territorio interessato dalla Fiera di Carnevale in scala 1 : 500 (Allegato G);
 - la planimetria del territorio interessato dalla Fiera della Madonna della Salute in scala 1 : 500 (Allegato H);
 - la planimetria della Fiera del "MercaNatalEste" in scala 1 : 500 (Allegato I).

Parte II – INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE ESISTENTI

1. Mercati esistenti:
 - mercato settimanale del Mercoledì;
 - mercato settimanale del Sabato.

Si svolge con posteggi in concessione nelle aree del Centro Storico specificate negli allegati alla Parte 1 del presente Piano e sono stati regolamentati con provvedimento di Consiglio Comunale n. 235 del 19 Novembre 1984.

2. Fiere esistenti:
 - fiera di San Valentino;
 - fiera di Carnevale;
 - fiera della Madonna della Salute;

- fiera del MercaNatalEste.

Si effettuano nei seguenti periodi:

- fiera di San Valentino: 14 Febbraio;
- fiera di Carnevale: ultima Domenica di Carnevale ed il successivo "Martedì grasso";
- fiera della Madonna della Salute: 21 Novembre;
- fiera del MercaNatalEste: domeniche del mese di Dicembre e nei giorni della settimana immediatamente antecedenti e successivi al Natale ad esclusione del 25 e 26 Dicembre.

Si svolgono nelle aree specificate negli allegati alla Parte I del presente Piano.

Queste Fiere sono istituite col seguente provvedimento di Consiglio Comunale anche se le prime tre si svolgono da tempo immemorabile ed il MercaNatalEste si è iniziato a sperimentarlo col 1997.

Parte III - INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AREE DA DESTINARE A POSTEGGIO NEI MERCATI

Negli allegati C, C – sub.1, D, D – sub.1 di cui alla Parte I del presente Piano si evince la disposizione dei mercati settimanali del Sabato e del Mercoledì prima e dopo i lavori di risistemazione del Centro Storico cittadino.

Parte IV - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IN CUI È VIETATO IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree comprese in Zona 1, Zona 2 e Zona 3 per motivi legati essenzialmente ad una viabilità per nulla ampia ed alla salvaguardia del patrimonio storico – artistico della Città e nella Zona 4 ad eccezione delle aree a Sud della S.R. n.10.

Parte V - DETERMINAZIONE DELLE AREE URBANE DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI FIERE O MERCATI.

1. Il mercato settimanale del Sabato si svolge in :
 - Piazza MAGGIORE (solo sede stradale lato Cassa di Risparmio);
 - Via Giacomo MATTEOTTI;
 - Via Principe Umberto;
 - Via Massimo d'AZEGLIO;
 - Via Pescheria Vecchia;
 - Piazza TRENTO;
 - Piazza TRIESTE;
 - Via Giuseppe MARCONI;
 - Via Guido NEGRI;
 - Via Vigo di Torre;
 - Via Ubertino da Carrara;
 - Piazza Beata Beatrice;
 - Via Cavour.
2. Il mercato settimanale del Mercoledì si svolge in:
 - Via G. Matteotti;
 - Piazza MAGGIORE (solo sede stradale lato Cassa di Risparmio);
 - Via M. d'Azeglio.
3. La fiera di San Valentino si svolge in:

- Via Cavour;
 - Via Garibaldi (parte antistante il sagrato del Duomo).
4. La fiera di Carnevale si svolge in:
- Via G. Matteotti;
 - Piazza Maggiore (sede stradale lato Cassa di Risparmio).
5. La fiera della “Madonna della Salute” si svolge in:
- Via Salute;
 - Via Maganza;
- aree adiacenti alla Chiesa della Salute.
6. La fiera del “MercaNatalEste” si svolge in:
- Via G. Matteotti;
 - Piazza Maggiore (sede stradale lato Cassa di Risparmio).

Parte VI - REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEI MERCATI, NEI POSTEGGI ISOLATI E NELLE FIERE (DOCUMENTO ALLEGATO).

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 22 Marzo 2006

(Legge Regionale 6.4.2001 n. 10 e DD. GG. RR. 20.7.2001 n. 1902 e 14.3.2003 n. 633)

CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito indicata come "legge regionale") e dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo") e dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001, n. 1902 e DGR 633 del 14.3.2003) nonché dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 relativa ai requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **per aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) **per mercatino dell'antiquariato e del collezionismo:** mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione (*Si rimanda a Regolamento specifico*);
- e) **per mercato straordinario:** il mercato che si effettua in giorni diversi da quelli previsti in calendario, nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- f) **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; non sono considerate fiere soggette al presente regolamento ed alla disciplina della legge regionale n°10/2001 le mostre mercato e le fier e in cui prevale l'attività espositiva e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale: tali manifestazioni sono disciplinate dalle legge regionale veneto 23 maggio 2002 n° 11;
- g) **per presenze effettive** in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con l'utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- h) **per presenze in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettivo insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- i) **per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto rilasciato dal Comune, in cui è ubicato il posteggio, al commerciante o alla società di persone che opera nel posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale per le S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- j) **per autorizzazione temporanea:** l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle Imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- k) **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- l) **per miglioria:** la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- m) **per posteggio riservato:** il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- n) **per settore merceologico:** quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- o) **per tipologia merceologica:** la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione d'approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della Legge Regionale;

- p) **per spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- q) **per operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- r) **per produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228.

Art. 3 – TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Il mercato periodico è di tipologia **annuale** e riguarda il mercato settimanale del Mercoledì ed il mercato settimanale del Sabato.

Art. 4 – ESTREMI DEGLI ATTI FORMALI DI CONFERMA O DI NUOVA ISTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche. I mercati settimanali del Mercoledì e del Sabato sono stati deliberati con provvedimento di Consiglio Comunale n. 235 del 19 Novembre 1984 che col presente Piano vengono ridisegnati. Al riguardo, ai fini di una corretta individuazione delle aree all'interno delle quali viene espletato il commercio sulle aree pubbliche, viene adottata la suddivisione del territorio comunale così come è stata individuata nel provvedimento di Consiglio Comunale n. 7 del 13 Febbraio 2006.

Art. 5 – GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. I mercati settimanali del Mercoledì e del Sabato hanno luogo dalle ore 7.00 alle ore 14.00 nel periodo invernale (1 Ottobre / 30 Aprile) e dalle ore 6.30 alle ore 14.00 nel periodo estivo (1 Maggio / 30 Settembre).

2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

3. I concessionari di posteggio entro le ore 8.30 (sia nel periodo invernale che nel periodo estivo) devono avere installato il proprio banco - autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.

4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore **7.00 (nel periodo invernale) e prima delle ore 6.30 (nel periodo estivo)** e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 (in entrambi i periodi) se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

5. Entro le ore 14.00 (in entrambi i periodi) tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

CAPO II - NORMATIVA GENERALE

Art. 6 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo per l'attività in forma itinerante, abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici, alimentare, non alimentare, e mista a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata, per il posteggio per cui è rilasciata, ad una tipologia merceologica.

Art. 7 - AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Dirigente dell'Area Finanziaria, contestualmente al rilascio della concessio-

ne del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei due mercati.

2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).

3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere trasmessa al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R..

4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento lo comunica al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a. maggiore numero di presenze maturate nel mercato come operatore precario, dall'entrata in vigore della Legge 112/1991 (23.4.1991) nel posteggio per il quale si concorre all'assegnazione; per presenze maturate si intendono quelle effettuate dal soggetto che presenta la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;

b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

c. ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, la data di presentazione è quella del timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante; mentre per quelle consegnate direttamente al Comune, la data è quella del timbro di protocollo apposto dall'Ufficio ricevente.

6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato è unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..

7. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

8. La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo richiedente in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..

9. Le presenze nel mercato effettuate dall'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, sono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione relativa al posteggio, e non possono quindi più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.

10. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate contestualmente, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune in forma scritta. La decorrenza della rinuncia non può essere anteriore alla data della comunicazione scritta. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

11. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.04.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

12. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 44 - comma 2 del presente Regolamento.

Art. 8 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CON POSTEGGIO – OBBLIGHI E DIVIETI

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico - sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico, e dei regolamenti comunali.

2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

3. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

4. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.

5. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
6. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
7. E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.
8. E' vietato appendere la merce alle strutture di copertura del banco di vendita quando questa fuoriesca dall'area del posteggio assegnato.
9. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di igienizzazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.
10. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti, il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere, l'accensione di fuochi, fatta salva quella per la cottura di castagne e la produzione di zucchero filato.
11. E' obbligatoria la copertura dei banchi del mercato. Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura non può sporgere più di m 0,5 dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso.
12. E' vietato l'uso di generatori elettrici ad idrocarburi qualora nel mercato vi sia la fornitura di energia elettrica.
13. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disc limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
14. E' vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
15. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante le operazioni di vendita sia a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area di mercato.
16. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
17. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
18. E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Art. 9 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, è rilasciata dal Dirigente dell'Area Finanziaria.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune di Este o, se società di persone, la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1) deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) la non titolarità di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante rilasciata da un comune della Regione Veneto, per conversione o nuovo rilascio.
4. Qualora la domanda sia incompleta o non regolare, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In

caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso o di conversione.

7. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante che si trasferisca ad Este deve comunicare il cambiamento di residenza al Settore Commercio, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza nell'autorizzazione commerciale ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

8. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 44, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 10 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE – DIVIETI

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune ed in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno; la merce inoltre non può essere esposta su banchi collocati a terra, ma esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

4. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito nella Zona n. 4 – Insedimenti Produttivi: (Allegato E) a Sud della S.S. n. 10; è vietata a Nord e lungo la S.S. n. 10 e nella Zona 3 per problemi legati alla viabilità ed alla sicurezza; è altresì vietata nel centro abitato (Zone 1 e 2 così come sono individuate nell'allegata planimetria in scala 1 : 10000 – Allegato A) per motivi legati essenzialmente ad una viabilità per nulla ampia ed alla salvaguardia del patrimonio storico – artistico della Città.

5. Presso il Servizio Attività Produttive è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale è consentito il commercio in forma itinerante di cui al comma 4.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 11 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad una nuova autorizzazione.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda o di un suo ramo comporta anche per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.

5. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.); al subentrante non vengono trasferite le assenze senza giustificazione fatte dal cedente nell'anno in cui avviene il subingresso.

6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Dirigente dell'Area Finanziaria con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.

7. Il subentrante per atto tra vivi che, all'atto della presentazione della domanda, non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Dirigente dell'Area Finanziaria con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, presenti la domanda di subingresso. Il subentrante

te per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

Art. 12 - REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario che ha diritto di ottenerle e di iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora questi non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

Art. 13 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente dell'Area Finanziaria può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a. la recidiva nelle violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
- b. il doloso danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo dei manufatti di servizio;

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 14 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità per richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
- b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, e cioè n°17 assenze in quanto i due mercati si svolgono 1 giorno alla settimana; l'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
- c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 – comma 2 del decreto legislativo.
- d) il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.

3. Il dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 15 - INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) I mercati settimanali del Mercoledì e del Sabato hanno luogo dalle ore 7.00 alle ore 14.00 nel periodo invernale (1 Ottobre / 30 Aprile) e dalle ore 6.30 alle ore 14.00 nel periodo estivo (1 Maggio / 30 Settembre);
- b) Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
- c) I concessionari di posteggio entro le ore 8.30 (sia nel periodo invernale che nel periodo estivo) devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
- d) Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore **7.00 (nel periodo invernale) e prima delle ore 6.30 (nel periodo estivo)** e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 (in entrambi i periodi) se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
- e) Entro le ore 14.00 (in entrambi i periodi) tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
- f) L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- g) l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le ore 7.00 e le ore 22.00);
- h) per l'attività in forma itinerante comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi di tipo A nella fascia oraria massima compresa tra le ore 5.00 e le ore 04.00. La scelta dell'orario è subordinata all'autorizzazione comunale. Qualora l'operatore eserciti l'attività di vendita e somministrazione sia in orario notturno (dopo le ore 22) sia in quello diurno, l'attività notturna deve essere prevalente, avere cioè una durata almeno doppia di quella diurna; tra la fine dell'orario notturno e quello diurno deve intercorrere un intervallo di almeno 6 ore.

2. Nel calendario di cui all'art. 8 della legge regionale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati ricadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.

Art. 16 - PRODUTTORI AGRICOLI

1. I Produttori Agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il Produttore Agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda, tenendoli nettamente separati dagli altri. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal decreto legislativo 228/2001 e la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.

3. L'attività del Produttore Agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui agli art. 6 e 7 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Art. 17 - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Il Comune è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, **eventuali allacciamenti idrici ed elettrici**, contenitori di rifiuti solidi urbani, **servizi igienici**) e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, **la potabilità dell'acqua fornita**, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico - sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, **la po-**

tabilità dell'acqua al punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155, i requisiti indicati nell'art. 4 dell'ordinanza del Ministero della Sanità. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. I valori delle dimensioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, si applicano ai negozi mobili immatricolati successivamente all'entrata in vigore della succitata ordinanza. I requisiti di cui all'art. 4, comma 1, non sono richiesti per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.

5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali d'igiene, devono avere i seguenti requisiti previsti dall'art. 5, comma 1:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a m 1,00;
- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

6. Prescrizioni particolari:

- a) Le disposizioni di cui all'art.5, comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, sollevati ad un livello minimo di 50 cm dal suolo.
- b) I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. Per la vendita di prodotti della pesca i banchi temporanei debbono avere i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 3, oltre a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera c) punti 1,2,3 e 6 della succitata ordinanza ministeriale. Per la vendita di molluschi bivalvi i banchi temporanei debbono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera d) dell'ordinanza succitata. Per la vendita di alimenti cotti, già preparati e che non necessitano di alcuna ulteriore preparazione, e di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, devono essere forniti di scaldavivande, serbatoio per l'acqua potabile e lavello con erogatore automatico d'acqua.
- c) La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità che riguardano:
 - a. carni fresche, preparazione di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b. prodotti di gastronomia cotti;
 - c. prodotti della pesca;
 - d. molluschi bivalvi vivi;
 - e. prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
- d) E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante, previsto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998.
- e) L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
- f) In deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettere a) b) e c) in occasione di manifestazioni temporanee, come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di prodotti di carne e di altri prodotti di gastronomia, da vendere cotti, nonché di prodotti della pesca, può essere effettuata anche in un settore separato posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le opportune caratteristiche indicate dall'art. 5 dell'ordinanza, per la sola durata della manifestazione.

7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 114/1998, deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Ministero della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155.

8. Autorizzazione e idoneità sanitaria: L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio da parte dell'organo competente dell'autorizzazione sanitaria così come previsto dall'art. 8, commi 1,2,3,4,5,6,e 7 della circolare del Ministero della salute.

9. Per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'industria alimentare", come definita dall'art. 2, lettera b) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

10. I mercati in sede propria e su strada, realizzati dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002.

11. I mercati in sede propria e su strada, già esistenti alla data di entrata in vigore dell'ordinanza, nei quali si effettui il commercio dei prodotti alimentari, devono adeguarsi alle disposizioni previste dall'ordinanza entro il 30 giugno 2005 (salvo proroghe stabilite dalla regione Veneto). Per i mercati del centro storico o delle zone urbane dove non sia possibile l'adeguamento integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza.

12. I banchi temporanei di cui all'art. 5 dell'ordinanza debbono essere conformi ai requisiti prescritti dall'ordinanza stessa.

CAPO III - PIANO DEI MERCATI

Art. 18 – RICHIAMO DELLA LOCALIZZAZIONE, DELLA CONFIGURAZIONE E DELL'ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

a) l'ubicazione:

- Il mercato settimanale del Sabato si svolge in :
 - Piazza MAGGIORE (**solo sede stradale lato Cassa di Risparmio**);
 - Via Giacomo MATTEOTTI;
 - Via Principe Umberto;
 - Via Massimo d'AZEGLIO;
 - Via Pescheria Vecchia;
 - Piazza TRENTO;
 - Piazza TRIESTE;
 - Via Giuseppe MARCONI;
 - Via Guido NEGRI;
 - Via Vigo di Torre;
 - Via Ubertino da Carrara;
 - Piazza Beata Beatrice;
 - Via Cavour;
- Il mercato settimanale del Mercoledì si svolge in:
 - Via G. Matteotti, Piazza MAGGIORE (**solo sede stradale lato Cassa di Risparmio**) e Via Massimo d'AZEGLIO;

b) superficie complessiva del mercato del Sabato è di mq. **15.461,98**;

c) superficie complessiva del mercato del Mercoledì è di mq. **3.202,27**;

d) superficie complessiva dei posteggi del mercato settimanale del Sabato è di mq. **6.114**;

e) superficie complessiva dei posteggi del mercato settimanale del Mercoledì è di mq. **1.606,5**;

f) totale posteggi nel mercato settimanale del Mercoledì n. **32**, di cui:

- n. **8**, riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare;
- n. **24** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore non alimentare;

g) totale posteggi **nel mercato settimanale del Sabato** n. **142** di cui:

- n. **23, di cui n. 5 liberi**, riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare;
- n. **111, di cui n. 6 liberi**, riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore extralimentare;
- n. **8, di cui n. 1 libero**, riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

h) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi **inseriti tutti** su area scoperta

i) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'area destinata al settore Alimentare e quella del settore Non Alimentare
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali / stagionali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

Art. 19 - TRASFERIMENTI DEI MERCATI

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

2. Il trasferimento del mercato o di singoli posteggi è deliberato dal Consiglio Comunale.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

- a. anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato; per anzianità di presenza s'intende l'anzianità di partecipazione al mercato dell'operatore e della ditta alla quale è subentrato dalla data di istituzione del mercato, indicata nel presente piano commerciale.
- b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, la Giunta comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo, sulla base della graduatoria di anzianità di presenza al mercato, di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria,.

5. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Dirigente dell'Area Finanziaria, sentiti gli interessati.

Art. 20 - SOPPRESSIONE DEL MERCATO O DI POSTEGGI

1. Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti, al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:

- a. caduta sistematica della domanda;
- b. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
- d. mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni nel B.U.R..

Art. 21 - AMPLIAMENTO DEI POSTEGGI

1. L'ampliamento dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione dei mercati stessi da farsi con provvedimento del Consiglio Comunale o in occasione della revisione del piano commerciale.

2. La modifica della struttura mercatale dovuta all'ampliamento di un posteggio ed alla corrispondente riduzione di un altro posteggio è possibile, alle seguenti condizioni:

- a) i posteggi devono essere contigui;
- b) i posteggi devono essere concessi alla medesima ditta;
- c) la categoria merceologica della merce che si vende deve essere la medesima;
- d) I posteggi modificati non devono risultare d'intralcio alla circolazione.

3. In caso del solo ampliamento di un posteggio, l'unica caratteristica richiesta è la contiguità.

Art. 22 – MIGLIORIE DI UBICAZIONE

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.

2. La procedura di assegnazione per migliororia prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.

3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.

4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliororia che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici

5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:

- a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari";
- b) data di iscrizione al R.E.A.;
- c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.

6. Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del Delibera Giunta Regionale 20 luglio 2001 n.1902.

Art. 23 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione di anni 3 è effettuata in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 228 del 2001.

2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.

3. I **singoli** posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di **50 mq.**

4. Oltre alle **concessioni** annuali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere di anni 3, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.

Art. 24 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:

- maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
- sorteggio;

2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 25 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AI PRECARI

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 5, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, dal Comando Polizia Municipale agli operatori precari aventi titolo.

3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari" **dei rispettivi settori merceologici**, che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:

- a. all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;
- b. all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A..

5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

6. Dall'entrata in vigore della legge regionale 6 Aprile 2001 n° 10 (25.04.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

Art. 26 - PRESENZE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI NEI POSTEGGI

1. Gli operatori assegnatari di posteggio, o i loro collaboratori o i dipendenti o associati in partecipazione, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.

2. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione;
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori, o dei loro collaboratori o dei dipendenti o associati in partecipazione, nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il loro posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti.
4. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato sia occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 60% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
5. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e sia effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 8, comma 3 della legge regionale veneta n°10/2001, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.
6. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Municipale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 27 – MODALITÀ DI TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI

1. Presso l'Ufficio Commercio del Servizio Attività Produttive, il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio/Attività produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 28 – MODALITÀ DI TENUTA E DI CONSULTAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a. la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
 - b. la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
 - c. Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall'Ufficio Commercio del Servizio Attività Produttive e dalla Polizia Municipale, sono aggiornate **almeno** semestralmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati **ed alle Associazioni di Categoria**.

Art. 29 – DESCRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Dalle ore **7.00** alle ore **14.00 (nel periodo invernale)** e dalle ore **6.30** alle ore **14.00 (nel periodo estivo)** è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.

Art. 30 – MERCATI STRAORDINARI

1. All'eventuale mercato straordinario potranno partecipare sia gli operatori titolari del posteggio in uno dei due mercati settimanali, sia gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari" che Operatori professionali in possesso di autorizzazione di tipologia B di cui al Decreto Legislativo n. 114/1998.
2. Il vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario.
3. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.

4. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
5. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

Capo IV - FIERE

Art. 31 – INDIVIDUAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO

1. Le fiere esistenti sono le Fiere di San Valentino, Carnevale, della Madonna della Salute e del MercaNatalEste e si svolgono nelle aree specificate nel presente Regolamento. Queste Fiere sono istituite col seguente provvedimento di Consiglio Comunale anche se le prime tre si svolgono da tempo immemorabile ed il MercaNatalEste si è iniziato a sperimentarlo col 1997.
2. Le fiere sopra individuate si svolgono nel seguente periodo:
 - a. Fiera di San Valentino che si svolge il 14 Febbraio;
 - b. Fiera di Carnevale che si svolge l'ultima domenica di Carnevale ed il successivo Martedì "grasso";
 - c. Fiera della "Madonna della Salute" che si svolge il 21 Novembre;
 - d. Fiera del MercaNatalEste.
3. Ogni nuova Fiera rispetterà il presente regolamento

Art. 32– LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE

1. La fiera di San Valentino rappresenta le caratteristiche seguenti:
 - ubicazione: Via Cavour e Via Garibaldi (parte antistante il sagrato del Duomo).;
 - superficie complessiva dell'area: mq. 1.774;
 - superficie complessiva dei posteggi: mq. **1.040**;
 - numero totale posteggi: **26**, di cui:
 - n. **15** posteggi di mq. **40** nell'apposita area (o aree) destinata al settore alimentare;
 - n. **11** posteggi di mq. **40**;
 - il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari autorizzazione di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - a. l'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie complessiva;
 - b. il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. La fiera di Carnevale rappresenta le caratteristiche seguenti:
 - ubicazione: Via G. MATTEOTTI e Piazza Maggiore (sede stradale lato Cassa di Risparmio);
 - superficie complessiva dell'area: mq. 3.202;
 - superficie complessiva dei posteggi: mq. **800**;
 - numero totale posteggi: **20**, di cui:
 - n. **12** posteggi di mq. **40** nell'apposita area (o aree) destinata al settore alimentare;
 - n. **8** posteggi di mq. **40** nell'apposita area (o aree) destinata al settore non alimentare;
 - il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari autorizzazione di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - a. l'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie complessiva;
 - b. il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
3. La fiera della "Madonna della Salute" rappresenta le caratteristiche seguenti:
 - ubicazione: le porzioni di Via Salute e Via Maganza adiacenti alla Chiesa della Salute;
 - superficie complessiva dell'area: mq. 785;
 - superficie complessiva dei posteggi: mq. **440**;
 - numero totale posteggi: **11**, di cui:
 - n. **8** posteggi di mq. **40** nell'apposita area (o aree) destinata al settore alimentare;
 - n. **3** posteggi di mq. **40**;
 - il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari autorizzazione di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - a. l'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie complessiva;
 - b. il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
4. La fiera del "MercaNatalEste" rappresenta le caratteristiche seguenti:
 - ubicazione: Via G. Matteotti e Piazza Maggiore (sede stradale lato Cassa di Risparmio);

- superficie complessiva dell'area: mq. 3.202;
 - superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.520;
 - numero totale posteggi: 28, di cui:
 - n. **8** posteggi di mq. **40** nell'apposita area (o aree) destinata al settore alimentare;
 - n. **20** posteggi di mq. **60** nell'apposita area (o aree) destinata al settore non alimentare;
 - il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari autorizzazione di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - a. l'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie complessiva;
 - b. il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- 5.** Per esigenze sopravvenute che non consentano la modifica della planimetria della Fiera di cui all'art 4 del presente Regolamento, è possibile una disposizione temporanea diversa della Fiera concordata con gli operatori fermo restando il numero degli operatori stessi.

Art. 33 – CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

- 1.** La concessione del posteggio, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 2001, è decennale ed è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera come determinati nei precedenti artt. 31 e 32 del presente Regolamento.
- 2.** In sede di prima applicazione le domande per l'assegnazione dei posteggi debbono pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera e sono inoltrate, a mezzo raccomandata **e/o via fax** e/o presentate al protocollo del Comune. Fa stato la data del timbro postale di spedizione o quella di presentazione al protocollo.
- 3.** In questo caso, la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a. più alto numero di presenze nella fiera;
 - b. maggiore anzianità dell'autorizzazione;
 - c. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A, come impresa commerciale, tenendo conto che in caso di conferimento in società, viene fatta salva l'iscrizione più favorevole.
- 4.** In caso di fiera di nuova istituzione, che coincidesse con il giorno di effettuazione e il luogo di svolgimento del mercato, verrà data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta.
- 5.** Nelle fiere di nuova istituzione, non essendo disponibili i dati di cui alla lett. a) del precedente comma 3, verranno considerate solamente le priorità di cui alle lett. b) e c).
- 6.** La graduatoria predisposta ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi è affissa all'Albo comunale almeno quindici giorni prima della data dello svolgimento della fiera.
- 7.** In sede di prima assegnazione del posteggio è seguita la numerazione prevista nell'allegata planimetria secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dei precedenti artt. 4, 27 e 28.
- 8.** All'assegnatario del posteggio, di cui ai precedenti commi, viene rilasciata, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Decreto legislativo 114/98, una concessione decennale di posteggio.
- 9.** L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati dall'art. 5 comma 1, lett. b) della Legge regionale 10 aprile 2001, n. 10, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca della relativa autorizzazione.
- 10.** L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro le ore 10.00 è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, presente. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.
- 11.** In caso di posteggi resisi disponibili a seguito di decadenza dalla concessione, prima di provvedere alla loro riassegnazione definitiva, il Comune provvede a comunicare tale evento agli operatori già assegnatari in quella fiera, fissando un termine per la proposizione della relativa domanda di miglioria.
- 12.** Nel caso in cui pervengano, nei termini fissati, più domande di miglioria per lo stesso posteggio, questi verrà assegnato seguendo i criteri di priorità di cui al precedente comma 3.
- 13.** I posteggi che, dopo le operazioni di cui ai precedenti commi, risultassero ancora vacanti, sono assegnati agli operatori precari interessati, seguendo i criteri previsti al precedente comma 3.

Art. 34 – VENDITE A MEZZO VEICOLI

- 1.** E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità **3 Aprile 2002**.

Art. 35 – CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. La mancata presenza per due anni consecutivi, fatto salvo quanto previsto dalle Leggi in vigore, produce l'esclusione dalla graduatoria, la decadenza dalla concessione.

Art. 36 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del **3 Aprile 2002** a cui vengono adeguati regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime anche la sospensione o la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 37 – NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

1. Le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione.
2. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, le fiere, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolte anche su aree private purché inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da Associazioni di categoria e consorzi di operatori.
3. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività
4. Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Municipale.
5. Gli orari di carico e scarico delle merce di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato sono:
 - a. accesso all'area per allestimento strutture: non prima delle ore 9.00;
 - b. vendita: non prima delle ore 10.00;
 - c. termine operazioni di vendita: 20.00;
 - d. sgombero dell'area: non oltre ore 21.00.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. e possono sporgere per non più di 0,50 metri.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori fatto salvo quanto previsto al comma 9.
9. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari e battitori purché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.
10. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.
11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 38 – AMBITO DI APPLICAZIONE, INDIRIZZI E MODALITÀ

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all'art 5 del Decreto Legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

CAPO VI - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 39 - APPLICABILITÀ DELLE NORME

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, fiere e manifestazioni straordinarie.

Art. 40 - CONCESSIONI DEL POSTEGGIO – DURATA – RINNOVO

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse, ne comunichi il mancato rinnovo.
2. Qualora sia deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne deve essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2, il Comune propone l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione il Dirigente del Settore commercio provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.

Art. 41 - ONERI PER L'OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto dalla data di rilascio dell'autorizzazione fino al giorno in cui sia prodotta rinuncia da parte della Ditta interessata o emanato provvedimento di revoca o decadenza della concessione relativa al posteggio.
3. Nei mercati dotati di impianto per la fornitura di energia elettrica deve essere corrisposto il pagamento dell'onere relativo all'allacciamento, manutenzione e consumo.
4. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
5. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento per l' O. S. A. P.. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento anticipato mediante versamento con bollettino di conto corrente postale.

Art. 42 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dall'inizio della malattia, dell'assenza per gravidanza o servizio militare.
2. Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivamente al parto.
3. Le assenze di cui al comma 1) si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi.
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 14.

Art. 43 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Dirigente Servizi Finanziari, Responsabile dell'Ufficio Commercio, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica.

5. La concessione del posteggio viene revocata nel caso in cui l'operatore commerciale non sia in regola con il pagamento del canone di cui al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. Tale ipotesi non comporta il diritto per l'operatore all'assegnazione di altro posteggio.

6. Nel caso in cui a non effettuare il pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico sia un operatore precario nei mercati, allo stesso viene inibita la partecipazione alla spunta in tutto il territorio comunale fino all'avvenuto pagamento dei canoni arretrati.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 – SANZIONI

1. Il Comune, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.

2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da 50 euro a 300 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:

- a. non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
- b. occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
- c. eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
- d. porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
- e. incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

Art. 45 – VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 46 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

2. Al variare della normativa nazionale e/o regionale il presente Regolamento si intende automaticamente adeguato con semplice provvedimento di Giunta Municipale.

Art. 47 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.